



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000040/09

Roma, 9 febbraio 2009

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali CONI Servizi S.p.a.

Loro Sedi

Oggetto: provvedimenti legislativi statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- A) **Conversione decreto – legge “anticrisi” (decreto – legge 29 novembre 2008, n.185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2): Finanziamento del CONI – Controlli sui circoli privati – ripristino del Registro del CONI – Garanzia eventi sportivi Expo 2015.**
- B) **Decreto 19 Novembre 2008 recante “Conferma di enti pubblici non economici, in attuazione dell’articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”: Conferma del CONI.**
- C) **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008: Giochi del Mediterraneo 2009 - Dichiarazione di “grande evento” nel territorio della Regione Abruzzo.**

* * *

Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa sui più recenti provvedimenti legislativi statali riguardanti l'organizzazione sportiva.

**A) DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2009, N. 185 (CD. "DECRETO ANTICRISI")
CONVERTITO NELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2.**

E' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 14, alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, il provvedimento indicato in oggetto, nell'ambito del quale sono contenute importanti disposizioni riguardanti, in particolare, il finanziamento del CONI (art. 30 bis), i controlli sulle società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 30) e la garanzia dello Stato per gli eventi sportivi dell'Expo 2015 (art. 11).

- Finanziamento del CONI (art. 30 bis, commi 4 e 5):

Il sistema di finanziamento dello sport, previsto dai commi 281 e 282 della legge 311/2004 e successive modificazioni (che stabiliva in 450 milioni annui, fino al 2011, la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici destinata al CONI per il finanziamento dello sport) viene modificato nel seguente modo:

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:

«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.

282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE».

Inoltre il 5° comma dello stesso art. 30 bis prevede che, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, e' assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente. La finalità di tale disposizione è di trovare una copertura finanziaria per gli stanziamenti in favore del CONI previsti dal precedente comma 4, in conseguenza delle corrispondenti riduzioni stabilite dalla legge di bilancio (-113,7 milioni di euro).

- **Controlli sui circoli privati – ripristino del registro del CONI (art. 30):**

In accoglimento delle istanze del CONI è stata soppressa la norma, contenuta nel testo originario del decreto-legge, che prevedeva l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 186/2004 in base al quale il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90 della legge n. 289/2002 e successive modificazioni ai soli organismi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e che prevede la trasmissione annuale all'Agenzia delle entrate, da parte del CONI stesso, dell'elenco delle società e associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi. Tale norma, pertanto, continua ad essere pienamente in vigore.

L'articolo 30 prevede l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, onde consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi e delle società sportive dilettantistiche, affinché detti enti possano mantenere i benefici fiscali di cui all'art. 148 del TUIR e all'art. 4 del DPR n. 633/1972 sull'IVA.

La detta comunicazione deve essere effettuata mediante un apposito modello da approvare entro il 31 c.m. con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tra gli enti di tipo associativo sono ricomprese non solo le società sportive, ma anche le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge n. 289/2002, per le quali il comma 3-bis dell'articolo in rassegna prevede l'inapplicabilità dell'obbligo di cui sopra, sempreché si tratti di soggetti iscritti nel "registro del CONI" e che non svolgano attività commerciale.

A tal proposito occorre osservare che tutte le associazioni sportive dilettantistiche, allo scopo di reperire i mezzi finanziari necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali, svolgono una sia pur modesta attività commerciale. La richiamata norma di esclusione, quindi, in concreto, non trova alcuna attuazione e non se ne comprende l'utilità pratica.

Ciò posto, va considerato che l'adempimento di cui sopra coinvolge un rilevante numero di soggetti, quantificabili in circa 100.000 sodalizi, molti dei quali di modestissime dimensioni e peraltro già sottoposti a verifica da parte del CONI in sede di iscrizione e di mantenimento del soggetto nel registro CONI.

Il CONI ha, pertanto, proposto di escludere dalla comunicazione anzidetta, almeno per il corrente anno 2009, le associazioni sportive dilettantistiche ricomprese nel registro CONI e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro; limite, questo, peraltro già fissato per l'ammissione degli enti associativi dilettantistici al particolare regime fiscale dettato dalla legge n. 398 del 1991. Tale proposta potrebbe essere accolta in un emendamento del Governo al d.d.l. di conversione del decreto-legge "mille proroghe", attualmente all'esame del Senato.

- **Garanzia dello Stato per eventi sportivi correlati Expo 2015 (art. 11, comma 5 bis)**

Nell'ambito dell'articolo 11, relativo al rifinanziamento di un Fondo di garanzia dello Stato a favore delle imprese (ex art. 15 legge n. 266/97), è stata prevista la seguente norma: "5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009."

Con successiva nota separata si provvederà a rendere note le disposizioni di carattere generale contenute nell'ambito del decreto in argomento.

B) DECRETO 19 NOVEMBRE 2008 RECANTE "CONFERMA DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL DECRETO – LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133".

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2008, il decreto del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione indicato all'oggetto, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta norma "taglia enti").

Il decreto, composto da un articolo, dispone la conferma degli enti pubblici non economici indicati nell'elenco ad esso allegato, che costituisce parte integrante del decreto stesso.

In particolare, tra i vari enti pubblici non economici di cui è stata stabilita la conferma si segnala il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

C) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 DICEMBRE 2008 RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLA DICHIARAZIONE DI <<GRANDE EVENTO>> NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI <<XVI GIOCHI DEL MEDITERRANEO>> DEL 2009 (ORDINANZA N. 3722)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 27 dicembre 2008, l'ordinanza di cui all'oggetto, volta a recare ulteriori disposizioni per garantire il regolare svolgimento dei "XVI Giochi del Mediterraneo" del 2009 e per assicurare il necessario coordinamento delle attività da porre in essere da parte del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.

In particolare, a tale scopo, il dott. Mario Pescante è nominato Commissario delegato ai fini dell'organizzazione tecnica dell'evento sportivo e per assicurare il necessario coordinamento gestionale delle iniziative da porre in essere ai sensi della suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539/2006.

Il Commissario delegato provvede, tra l'altro:

- ad adottare, previa fissazione di un termine ad adempiere agli enti coinvolti nell'organizzazione dell'evento sportivo ed in caso di loro successiva inerzia, misure di carattere sostitutivo a carico dei predetti progetti;
- alla predisposizione di un programma recante l'elencazione delle attività e degli interventi da realizzare per l'organizzazione dei giochi ed il loro eventuale aggiornamento per assicurare la tempestiva realizzazione dell'evento;
- alla predisposizione di un piano di interventi finanziari per l'anno 2009;
- alla predisposizione di un regolamento di contabilità che preveda la costituzione di una commissione di controllo composta da tre soggetti di comprovata esperienza e professionalità;
- all'adozione di ogni misura organizzativa per assicurare il buon andamento della struttura commissariale;
- ad assicurare il coinvolgimento delle istituzioni e degli enti locali interessati dal grande evento.

Il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di uno o più soggetti attuatori che possono usufruire delle deroghe di cui all'art. 7 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539/2006, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.

E', inoltre, precisato che, al fine di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attività di impulso e di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, è istituita una Commissione generale d'indirizzo presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport o da un suo delegato, nonché dal Presidente della Regione Abruzzo o da un suo delegato, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, dal Presidente della Provincia di Pescara o da un suo delegato, dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o da un suo delegato, dal Presidente del Comitato organizzatore dei XVI giochi del Mediterraneo Pescara 2009 e dal Presidente del comitato di supervisione dei giochi in questione.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

